

Thiene, 10 aprile 2020

DECRETO “LIQUIDITA’”

Indice

● Misure a sostegno della liquidità delle imprese	2
● Sospensione dei versamenti.....	4
● Remissione nei termini dei versamenti scaduti lunedì 16 marzo	5
● Certificazione Unica: nuova scadenza al 30 giugno	5
● Acconti imposte dirette all'80% per il 2020.....	5
● Rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi	5
● Perdita di capitale, presunzione di continuità aziendale	6
● Ritenute d'acconto autonomi.....	6
● Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione negli ambienti di lavoro	7
● Sospensione dei processi e differimento dei termini	7
● Imposta di bollo sulle fatture elettroniche	7
● Durf e appalti	8

Il decreto “Liquidità”, approvato il 6 aprile dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 8 aprile è in vigore da ieri, **9 aprile 2020**. Il DL prevede misure a sostegno della liquidità delle imprese, prolunga la sospensione di versamenti e rinvia nuovamente i termini per scadenze e adempimenti fiscali.

Di seguito una sintesi di quelle ritenute maggiormente significative:

Misure a sostegno della liquidità delle imprese

Le misure di accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti prevedono **garanzie** da parte dello Stato concesse attraverso la società **SACE** Simest (gruppo Cassa Depositi e Prestiti) in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività localizzate in Italia. Inoltre, l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno di non approvare la distribuzione di utili nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:

- a)** la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento di 24 mesi;
- b)** al 31 dicembre 2019 l’impresa non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e al 29 febbraio 2020 non aveva esposizioni deteriorate nel sistema bancario;
- c)** l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra:
 - ✓ 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;
 - ✓ il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio o da dati certificati se il bilancio non è ancora stato approvato.
- d)** la garanzia copre il:
 - ✓ 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
 - ✓ 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

- ✓ 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

e) le commissioni annuali dovute sono:

- ✓ per i finanziamenti delle **PMI** sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito:
 - 25 punti base durante il primo anno,
 - 50 punti base durante il secondo e terzo anno,
 - 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- ✓ per i finanziamenti di imprese **diverse dalle PMI** sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito:
 - 50 punti base durante il primo anno,
 - 100 punti base durante il secondo e terzo anno,
 - 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Le garanzie per i finanziamenti a imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento al 9 aprile 2020 se l'impresa non ha ancora approvato il primo bilancio sono concesse con **una procedura semplificata**.

Negli altri casi, il rilascio della garanzia è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto MEF, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE Spa.

In ogni caso, l'efficacia delle garanzie previste nel nuovo DL è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

È stato, inoltre, rafforzato il **Fondo di Garanzia per le PMI**, ampliandone le garanzie - sino al 31/12/2020 - fino ad un importo di 5 milioni di euro a favore di tutte le imprese con un numero di dipendenti inferiori a 499. La garanzia sarà gratuita sino a fine anno. La percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, **al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria**, previa autorizzazione della Commissione Europea, per le operazioni finanziarie di durata inferiore a 72 mesi.

L'importo massimo dei finanziamenti così garantiti non può essere superiore alternativamente a:

- ✓ il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
- ✓ il 25% del fatturato 2019;

- ✓ il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per le PMI e nei successivi 12 mesi per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. Il fabbisogno è attestato con autocertificazione.

Prestiti fino a 25.000 euro. Per questi finanziamenti, la garanzia è riconosciuta al **100%** a favore di PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, in presenza di determinati requisiti. I finanziamenti devono:

- prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dal momento di erogazione;
- avere una durata minima da 24 fino a 72 mesi;
- avere un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dell'ultima dichiarazione presentata alla data della domanda della garanzia e comunque non superiore a 25.000 euro.

Prestiti oltre 25.000 euro. Per questi finanziamenti, la garanzia è riconosciuta al **90%** per le imprese con meno di 5000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. L'importo massimo garantito sarà pari al minore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019 e il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019.

La garanzia è concessa anche a favore di imprese che alla data della richiesta avevano esposizioni nei confronti della banca classificate come "inadempienze probabili" o "scaduto o sconfinanti deteriorate" purché le predette classificazioni non sia antecedenti il 31.01.2020. Restano in ogni caso escluse le imprese che hanno esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.

Sospensione dei versamenti

Viene riproposta anche per i mesi di aprile e maggio la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute, contributi e premi Inail ma solo per le imprese che hanno registrato un calo del fatturato rispettivamente nei mesi di marzo e aprile secondo la seguente previsione.

Per i contribuenti con ricavi o compensi **fino a 50 milioni** (periodo di imposta 2019), il calo del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo (e aprile) 2020 deve essere di almeno il 33% rispetto ai mesi di marzo (e aprile) 2019. Per i contribuenti che nel 2019 **hanno superato i 50 milioni** di

euro di ricavi, il calo invece deve essere del 50%. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.06.2020 in un'unica soluzione o in 5 rate sempre a partire da giugno.

I versamenti rinviati al 30 giugno 2020 sono quelli relativi a:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta nel mese di marzo;
- liquidazione dell'IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria, scadenti nel mese di marzo.

Resta invece l'obbligo di versare tutte le **altre ritenute alla fonte**, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 25 del DPR 600/73.

Remissione nei termini dei versamenti scaduti lunedì 16 marzo

Il decreto contiene anche una norma di remissione in termini per tutti i contribuenti che, ai sensi dell'art. 60 del DL 18/2020 (Cura Italia), dovevano versare imposte e contributi entro lo scorso 20 marzo e non vi hanno provveduto. Se eseguiti entro il 16 aprile 2020, questi versamenti sono considerati tempestivi, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Certificazione Unica: nuova scadenza al 30 giugno

Il decreto liquidità rinvia, nuovamente, i termini per la consegna e la trasmissione della CU, ora fissata al 30 aprile prossimo.

Acconti imposte dirette all'80% per il 2020

L'art. 20 del decreto stabilisce che per i soli acconti relativi al periodo d'imposta 2020 è ammesso il versamento nella misura ridotta dell'80% (in luogo del 100%).

Rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi

Il Decreto dispone il rinvio dal 15.08.2020 al 01.09.2021 dell'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa** comprese le disposizioni sul nuovo sistema di allerta e composizione assistita, i nuovi strumenti di regolazione della crisi, le nuove regole sulla liquidità giudiziale.

Restano operative, invece, le norme di riforma del codice civile, tra cui gli assetti organizzativi societari, le modifiche alla governance delle Srl, della responsabilità degli amministratori nonché della nomina degli organi di controllo. Pertanto, **rimane l'obbligo di nomina nelle Srl degli organi di controllo** al superamento dei nuovi parametri di cui all'art. 2477 c.c. entro il termine di approvazione del bilancio relativo al 2019.

Sono congelate e saranno dichiarate improcedibili le **istanze di fallimento fino al 30.06.2020**, con l'eccezione di quelle avanzate dal pubblico ministero; è inoltre prevista una proroga di 6 mesi per l'esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione del debito. Analogo differimento semestrale è previsto per le domande di concordato preventivo e per gli accordi di ristrutturazione del debito per i quali non sia ancora intervenuta l'omologa e per i c.d. concordati in bianco.

🟢 Perdita di capitale, presunzione di continuità aziendale

Il DL 23/2020 prevede che, per evitare che si presentino le condizioni di immediata messa in liquidazione delle società, non si applichino le norme del Codice Civile in **materia di riduzione del capitale per perdite e abbassamento del capitale sociale al di sotto al limite legale**, con riferimento all'esercizio 2020.

Sarà ammessa poi la valutazione delle voci in bilancio **nella prospettiva della continuità aziendale** se quest'ultima era esistente nel bilancio 2019. Infine, per favorire un adeguato rifinanziamento delle imprese, è stata prevista la disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento a favore delle società ed erogati fino al 31.12.2020.

🟢 Ritenute d'acconto autonomi

L'art. 19 stabilisce che, per i contribuenti con ammontare di ricavi o compensi inferiore a 400mila euro nel 2019, le somme percepite ad aprile e maggio 2020, per redditi di lavoro autonomo e altri redditi o per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, non saranno assoggettate dal sostituto d'imposta alle ritenute d'acconto, a condizione che nel mese precedente i contribuenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I soggetti che si avvalgono di tale opzione rilasciano una dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta, specificando nella causale della fattura la dicitura «*Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020*». Sarà poi lo stesso contribuente a dover versare le ritenute non operate in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in cinque rate mensili a decorrere da luglio.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione negli ambienti di lavoro

Per le imprese e gli esercenti arti e professioni il decreto "Cura Italia" aveva previsto un credito di imposta pari al **50% delle spese di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro, **fino ad un massimo di € 20.000**.

Il decreto "Liquidità" estende la misura agevolativa anche alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

È atteso il decreto attuativo che stabilirà modalità e criteri.

Sospensione dei processi e differimento dei termini

Slitta all'11 maggio 2020 il nuovo rinvio per **le udienze** dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni già previste nel decreto Cura Italia).

Per lo stesso periodo (dal 9 marzo all'11 maggio) sono **sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti**. Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle **commissioni tributarie**.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il "Decreto Liquidità" prevede la modifica dei termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, in base agli importi da versare: se l'ammontare relativo al 1° trimestre è inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e il secondo trimestre è superiore a tale soglia), il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta

relativa alle fatture emesse nel 2° trimestre dell'anno. Se tale soglia non è raggiunta nei primi 2 trimestri, invece, il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre.

Durf e appalti

L'articolo inserito nel "Decreto Liquidità" in materia di ritenute ed appalti non rinvia, come veniva chiesto dalle associazioni di imprese e professionisti, il nuovo adempimento. Interviene, invece, solo sui **Durf**, le certificazioni di regolarità fiscale, disponendo che i certificati emessi entro il 29/02/2020 conservano la loro validità fino al **30 giugno 2020**. Si tratta, quindi, di una proroga di pochi giorni: si ricorda che il primo termine per la presentazione del certificato ai committenti era, infatti, il 24.02.2020 ed i Durf hanno validità, per legge, di 4 mesi.

Nel confermare la disponibilità del nostro studio per ogni ulteriore chiarimento, per rimanere aggiornati vi ricordiamo di accedere al nostro sito: <http://methastudio.it/> e di seguirci su Facebook e su LinkedIn
Cordiali saluti.

Metha Studio Associato



Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità fiscali seguici sul nostro sito alla sezione notizie

<http://methastudio.it/notizie/>

oppure sui social

 /methastudio

 /methastudioassociato